

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-617 del 04/02/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CONSERVE ITALIA soc. coop. agr. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), VIA PAOLO POGGI n.11 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), VIA SELICE KM 18,55 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-613 del 02/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **CONSERVE ITALIA soc. coop. agr.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), VIA PAOLO POGGI n.11 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), VIA SELICE KM 18,55 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Conserve Italia soc. coop. agr., avente sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Paolo Poggi n. 11 (C.F./P.IVA 00708311204), risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-3350 del 11/06/2025;
- il Piano di adeguamento e miglioramento di cui al paragrafo D1) dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-3350 del 11/06/2025 stabilisce al punto 2) che: *“Entro **1 mese** dalla data di rilascio del presente provvedimento il gestore deve presentare, tramite apposita comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (per via telematica tramite Portale AIA-IPPC), una procedura operativa contenente le modalità di gestione dello scarico S1 in caso di sospensione temporanea dello scarico in pubblica fognatura per disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo fornito da Hera (rif. quanto prescritto al paragrafo D2.5, punto 1 lettera e);*

VISTA la comunicazione di modifica dell'AIA n. DET-AMB-2025-3350 del 11/06/2025 presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 15/07/2025 (acquisita con PG/2025/130957 del 21/07/2025), al fine di ottemperare a quanto disposto dal Piano di adeguamento e miglioramento di cui al paragrafo D1), punto 2), dell'AIA;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia

di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 16/09/2025 (acquisita con PG/2025/163813 del 16/09/2025), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna in data 28/08/2025 (ns. PG/2025/153284 del 28/08/2025);

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare che, in caso di sospensione temporanea dello scarico in pubblica fognatura per disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo fornito da HERA, provvederà come da procedura interna *PA I 010 "Gestione scarico in caso di sospensione temporanea dello scarico in pubblica fognatura"* rev. 00 del 16/09/2025, che prevede:

- l'immediata sospensione di tutte le attività produttive dello stabilimento: saranno sospesi tutti i servizi, compreso la mensa aziendale, ad esclusione dell'ufficio spedizioni (n. 4 persone); i servizi igienici di reparto saranno chiusi e non utilizzati,
- l'arresto e blocco delle pompe di sollevamento che convogliano le acque nere raccolte nella vasca 21 allo scarico S1,
- la verifica dello stato della vasca di raccolta 21 e, se non vuota, allo svuotamento mediante autospurgo,
- l'utilizzo della vasca di raccolta 21 per contenere le eventuali acque di dilavamento provenienti dal piazzale "deposito frutta fresca" e dal "deposito rifiuti", che si configurano come acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR 286/05. La vasca è da 120 m³ e può contenere circa i primi 30 mm di pioggia sui piazzali soggetti a dilavamento,
- in caso di riempimento della vasca 21 per eventi meteorici intensi, di scaricare le acque di dilavamento provenienti dal piazzale "deposito frutta fresca" e dal "deposito rifiuti" nello scarico esistente S5, recapitante nel Canale Zaniolo, in cui in condizioni normali sono scaricate acque meteoriche pulite;

ACQUISITO in data 08/10/2025 (ns. PG/2025/177946) il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/168921 del 24/09/2025, dal quale emerge che:

"...si prende atto che la Ditta ha ottemperato a quanto prescritto in AIA presentando la procedura PA I 010, e si concorda che per far fronte ad un'interruzione temporanea del servizio di fognatura

da parte di Hera, prevedere l'interruzione di tutte le attività produttive e di servizio (ad eccezione delle 4 persone della logistica) è l'unica garanzia, per come è strutturata la rete fognaria di stabilimento per far fronte a questa possibilità sancita in AIA, non potendo scaricare in acque superficiali.

Per quanto riguarda la possibilità di scaricare le acque reflue della vasca 21 allo scarico S5, che si presume possa verificarsi nell'eventualità di interruzione del servizio di fognatura e contemporaneo verificarsi di intensi eventi piovosi, questo Servizio ritiene non accoglibile questa possibilità, in quanto anche se con l'applicazione della procedura si interrompe il flusso delle acque reflue industriali che si originano dal ciclo produttivo, il flusso delle acque reflue domestiche dei servizi igienici, spogliatoi e mensa, le acque reflue di dilavamento individuate ricadenti nelle aree di piazzale "deposito frutta fresca" e "deposito temporaneo rifiuti" non possono comunque recapitare in acque superficiali senza trattamento depurativo, così come stabilito dalla DGR 286/05 e pertanto la Ditta dovrà garantire che non vi sia mai la possibilità in caso di interruzione del servizio di fognatura di Hera di scaricare in acque superficiali;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che scaturisce da mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA, che comporta la necessità di aggiornare l'atto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come

successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento in data 22/07/2025 a favore di questa Agenzia delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, per un importo pari a € 100,00;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che il gestore ha ottemperato a quanto disposto al punto 2) del Piano di adeguamento e miglioramento, di cui al paragrafo D1) dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-3350 del 11/06/2025;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-3350 del 11/06/2025 rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla Ditta **Conserve Italia soc. coop. agr.** avente sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Paolo Poggi n. 11 (C.F./P.IVA 00708311204) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Massa Lombarda (RA), via Selice km 18,55, come di seguito indicato:

- 2.a) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni in acqua sono aggiornate sostituendo quanto prescritto al paragrafo D2.5), punto 1e), della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-3350 del 11/06/2025 con quanto di seguito riportato:

“Prescrizioni

- 1) *In relazione allo scarico S1 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:*

a) ...omissis...

...omissis...

e) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati né in fognatura né in acque superficiali. In tal caso il gestore deve:

1. *interrompere immediatamente lo scarico S1 in pubblica fognatura,*

2. *fermare immediatamente tutte le attività produttive dello stabilimento, ad esclusione dell'ufficio spedizioni (n. 4 persone);*
3. *svuotare (se non già vuota) la vasca di raccolta 21, posta a monte dello scarico S1, mediante autospurgo, in modo tale da utilizzarla per contenere le eventuali acque di dilavamento derivanti dal piazzale "deposito frutta fresca" e dal "deposito rifiuti". In caso di successivo riempimento della vasca 21 dovuto ad eventi meteorici intensi, svuotare nuovamente la suddetta vasca mediante autospurgo.*

Le acque che costituiscono le scarico S1 non potranno in nessun modo essere scaricate in acque superficiali."

- 3) Di stabilire che il gestore è tenuto, **entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, ad aggiornare la procedura interna PA I 010 "Gestione scarico in caso di sospensione temporanea dello scarico in pubblica fognatura" rev. 00 del 16/09/2025 tenendo in considerazione quanto disposto dal presente provvedimento;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-3350 del 11/06/2025;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Massa Lombarda e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.